



COMUNE di CALOVETO

Provincia di Cosenza

Piazza dei Caduti n. 23 – C.A.P. 87060

Tel. Uffici 0983 63005 – Fax 0983 63900

REGOLAMENTO

PER L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI
PUBBLICI – FORNITURE E SERVIZI DA ESEGUIRE IN
ECONOMIA.

*APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.12. DEL30.03.2007*

INDICE

TITOLO I

LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 1 Oggetto del Regolamento e suo ambito di applicazione
- Art. 2 Sistemi di esecuzione
- Art. 3 Designazione delle spese per lavori che possono eseguirsi in economia
- Art. 4 Designazione delle spese per servizi e forniture che possono eseguirsi in economia
- Art. 5 Procedure e divieto di frazionamento
- Art. 6 Modalità di esecuzione delle spese in amministrazione diretta
- Art. 7 Modalità di esecuzione delle spese per cottimo fiduciario
- Art. 8 Modalità per l'esecuzione di spese con il sistema misto
- Art. 9 Casi di urgenza e di somma urgenza
- Art. 10 Contratto di Cottimo
- Art. 11 Contenuto del contratto di cottimo
- Art. 12 Garanzie
- Art. 13 Direzione Lavori
- Art. 14 Contabilità, Stati d'avanzamento e liquidazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia
- Art. 15 Variazioni per maggiori spese in economia
- Art. 16 Penali
- Art. 17 Normativa antimafia
- Art. 18 Piani della Sicurezza
- Art. 19 Nuovi Prezzi
- Art. 20 Rinvio

TITOLO I LAVORI IN ECONOMIA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Titolo disciplina l'attività negoziale del Comune necessaria per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture propedeutici alla realizzazione di opere e lavori pubblici in applicazione e ad integrazione delle norme contenute nell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, negli articoli 88, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 153 e 154 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e di tutte le altre disposizioni vigenti contenute in leggi statali e regionali.

2. Le norme contenute nel presente Titolo possono essere applicate esclusivamente al fine di realizzare opere o lavori pubblici limitatamente alle ipotesi descritte nei successivi artt. 3 e 4.

3. Il limite di importo per ammettere l'esecuzione di lavori in economia è quello previsto dall'art. 125, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ovvero pari od inferiore a 200.000 euro, IVA esclusa, salvo gli ulteriori limiti quali-quantitativi previsti dalla normativa vigente come riportati dal presente Regolamento.

4. Il limite di importo per ammettere l'esecuzione di forniture o servizi in economia è quello di 211.000 euro IVA esclusa (vedasi art. 125, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

ART. 2 - SISTEMI DI ESECUZIONE

1. I lavori e le somministrazioni da farsi in economia possono essere effettuati con uno dei seguenti sistemi:

- a) In amministrazione diretta;
- b) Per cottimo fiduciario;
- c) Con sistema misto ossia parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.

2. AMMINISTRAZIONE DIRETTA:

sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore, essi sono eseguiti da operai dipendenti dell'Amministrazione, da questa assunti straordinariamente o con altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali e mezzi di proprietà, in uso, o acquistati dall'Amministrazione stessa sulla base delle disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori da questo incaricato.

Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

3. COTTIMO FIDUCIARIO:

sono eseguiti in cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le forniture, per i quali si rende necessario ovvero opportuno, l'affidamento a terzi ovvero, a ditte esecutrici o prestatrici di servizi o forniture.

ART. 3 - DESIGNAZIONE DELLE SPESE PER LAVORI CHE POSSONO ESEGUIRSI IN

ECONOMIA

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, possono effettuarsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, le spese relative ai seguenti lavori:

- a) All'esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di qualsiasi natura e destinazione di proprietà comunale e loro pertinenze. In questo caso l'importo massimo del cottimo non potrà superare i 100.000 euro;
 - b) Alla realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale dirette alla conservazione, manutenzione o adeguamento normativo del patrimonio edilizio, viabile ed impiantistico di non rilevante complessità che per loro natura non necessitano il triplice livello di progettazione previsto dalla legge n. 109/1994 e succ. mod. (max. 100.000 euro);
 - c) Alla esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti infissi e manufatti presi in affitto dall'amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge e/o per contratto, le spese siano a carico del locatario (max 100.000 euro);
 - d) All'esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione, sistemazione messa in condizioni di sicurezza e/o di migliore funzionalità di reti, impianti, strade, marciapiedi percorsi pedonali e ciclabili (max 100.000 euro);
 - e) Alle provviste ed impiego di materiali da cantiere occorrenti per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) (max 100.000 euro);
 - f) Alla gestione diretta da parte del Comune dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (con limite di importo in base alla natura ed alla finalità del contratto di cottimo);
 - g) Ai lavori da eseguirsi da parte dell'appaltatore nell'ambito del contratto d'appalto principale ai sensi dell'art. 17, comma 1 (punto a), del d.P.R. n. 554/1999, e dei lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ai sensi dell'art. 17 comma 1 (punto b1) della stessa norma;
 - h) All'esecuzione di lavori non compresi nelle precedenti lettere derivanti da provvedimenti di somma urgenza, come puntellamenti, concatenamenti, e demolizione di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero dei relativi materiali ecc. quando non sia possibile realizzarli nel rispetto delle procedure ordinarie, con le forme e le modalità previste dagli artt. 146 e 147 del d.P.R. n. 554/1999 (max. 200.000 euro);
 - i) Ai lavori di eseguirsi di ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai Regolamenti e alle ordinanze del Sindaco (max 200.000 euro);
 - l) Ai lavori che debbono essere eseguiti d'ufficio nei casi di risoluzione o scioglimento del contratto (max 200.000 euro), ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n. 163/2006;
 - m) Ai lavori che si rendono necessari per la compilazione dei progetti (max 200.000 euro) ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006;
 - n) Ai lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara ai sensi dell'art. 88, comma 6, lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006;
2. L'amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare spese in economia per l'esecuzione di lavori, opere, provviste, forniture e servizi non espressamente previsti nel precedente comma 1, purché ne dimostri la convenienza, la conformità alle disposizioni normative vigenti e ne autorizzi preventivamente la loro esecuzione in economia.

ART. 4 - DESIGNAZIONE DELLE SPESE PER SERVIZI E FORNITURE CHE POSSONO ESEGUIRSI IN ECONOMIA

1. Possono effettuarsi in economia nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento le spese relative ai seguenti servizi e forniture nel limite di 211.000 euro:

- a) Acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in economia connessi all'esecuzione di un'opera pubblica;
- b) Divulgazione di bandi di gare e di concorso a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione;
- c) Servizi o forniture di stampe, tipografie, litografie, fotocopie, plottaggio, controlucidi, eliocopie, ecc. attinenti alla fase della progettazione, affidamento ed esecuzione di OO.PP;
- d) Noli a caldo o a freddo di mezzi, attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione di opere o lavori pubblici;
- e) Polizze assicurative previste dalle disposizioni vigenti a copertura dei rischi per i tecnici dipendenti dell'Amministrazione Comunale (progettazione, validazione ecc.);
- f) Forniture o servizi da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelle da eseguirsi nei casi di risoluzione o scioglimento del contratto;
- g) Forniture o servizi da eseguirsi con somme a disposizione dell'Amm.ne appaltante nei lavori dati in appalto;
- h) Ogni fornitura o servizio da eseguirsi d'urgenza per fatti non imputabili all'Amministrazione Comunale quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto, oppure quando siano stati infruttuosamente sperimentati gli incanti o le licitazioni private e non siano riuscite le trattative private.

2. Le norme contenute nella presente titolo si armonizzano al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia emanato con il D.P.R. 20.08.2001 n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Possono essere eseguite in economia anche mediante affidamento a persone o imprese esterne di fiducia le seguenti tipologie di forniture e servizi:

- a) acquisto di generi di cancelleria, carta, stampati, registri, materiale per disegno e fotografie, stampa di tabulati, circolari, regolamenti e simili;
- b) acquisto di pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali);
- c) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;
- d) acquisto e manutenzione di effetti di vestiario per il personale dipendente comunque occorrenti per l'espletamento del servizio, acquisto e noleggio biancheria;
- e) acquisto di attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi comunali;
- f) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione civile;
- g) acquisto di prodotti alimentari, dietetici ed altri generi assimilabili, servizi di fornitura pasti e analisi di laboratorio;
- h) acquisto, manutenzione e noleggio attrezzature da cucina, articoli casalinghi e stoviglieria;
- i) acquisto materiale igienico-sanitario, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere; prodotti farmaceutici;
- j) acquisto, manutenzione, riparazione e leasing di mobili, arredi, attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione, macchine d'ufficio, componenti hardware e software, antifurto;
- k) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature;
- l) organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali, fitto locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti, assicurazione di materiale scientifico e didattico, ecc;

- m) acquisto di generi vari ed omaggi in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni;
- n) spese di rappresentanza e di ospitalità;
- o) operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- p) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione ove ritenuto necessario e altre inserzioni;
- q) servizi di trasporto in genere;
- r) servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- s) servizi e prestazioni attinenti all'informatica;
- t) servizi di natura intellettuale in genere;
- u) servizi attinenti all'architettura e alla paesaggistica;
- v) servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;
- w) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- x) servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
- y) servizi di eliminazione di scarichi di fogna e registri, materiale per disegno e fotografie, stampa di tabulati, circolari, regolamenti e simili;
- z) servizi informativi e di stampa;
- aa) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione, sbobinatura, traduzione, didattilografia, di correzione bozze, esecuzione di disegni e fotografie, lavori di stampa, tipografia e litografia, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale o qualora ragioni di urgenza lo richiedano;
- bb) servizi di mensa e di ristorazione;
- cc) servizi per la custodia e la sicurezza;
- dd) servizi relativi all'istruzione media, elementare, materna e degli asili nido;
- ee) servizi sociali e sanitari;
- ff) servizi culturali;
- gg) servizi ricreativi e sportivi;
- hh) beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento di immobili ed impianti comunali;
- ii) servizi di manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature comunali, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
- jj) ogni altro bene o servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali.

ART. 5 - PROCEDURE E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia di cui al presente regolamento dovranno seguire i criteri e rispettare i limiti di cui ai successivi artt. 6, per amministrazione diretta, e 7, per le spese di cottimo fiduciario.
2. Nessun lavoro, servizio o fornitura, della stessa natura o tipologia, potrà essere artificiosamente frazionato al fine di eludere le norme di pubblicità previste in base all'importo complessivo, ovvero al fine di ricondurle a "spese in economia".
3. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dall'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, dal Programma degli Investimenti o dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per ciascun Settore del Comune, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del Procedimento.

ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE SPESE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema dell'amministrazione diretta si applica la procedura negoziata preceduta da gara informale:

1. L'esecuzione delle spese deve essere preceduta dalla richiesta di almeno tre preventivi, nel rispetto del procedimento per la gara informale.
2. E' consentita l'acquisizione di un solo preventivo nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando l'importo della spesa non superi 40.000 Euro, IVA esclusa
 - b) nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.
3. Il limite di importo di cui al comma 2, lett. a), è elevato a 50.000 Euro, IVA esclusa, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico o comprovata urgenza.
4. In ogni caso deve essere valutata la congruità dei prezzi offerti con quelli di mercato.

La scelta dei concorrenti da invitare alla gara ufficiosa viene effettuata dal Responsabile del Servizio; il numero dei concorrenti non deve essere inferiore a tre, salvo che sul mercato non ne esistano in tale numero.

I concorrenti vengono scelti, tra quelli in possesso dei necessari requisiti, di documentata capacità, tra quelli osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelli che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l'Amministrazione sotto il profilo tecnico – qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.

L'invito alla gara ufficiosa, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte. Ai concorrenti deve essere richiesta idonea dichiarazione a conferma dell'iscrizione nel registro della Camera di commercio e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto nonché del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di servizio, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, della insussistenza delle sanzioni o delle misure cautelari previste dalla normativa che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

La gara ufficiosa si svolge in seduta non pubblica davanti al responsabile del servizio e a due testimoni scelti nell'ambito dell'Amministrazione.

Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dal responsabile e dai testimoni nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.

Qualora ciò sia indicato nella lettera d'invito, la gara può essere aggiudicata a favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo. Qualora per la particolare natura del contratto il Responsabile del Servizio lo ritenga necessario, all'esame delle offerte può provvedere la Commissione già nominata se esistente.

Il Comune, nell'ambito della medesima gara, può affidare a più concorrenti le diverse parti in cui eventualmente si articola un'unica fornitura, qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera di invito deve precisare tale facoltà, pena l'impossibilità per l'Amministrazione di esercitare la facoltà stessa.

Il Responsabile del Servizio, provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale indicati nel PEG od in altro atto di indirizzo.

Il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di opere pubbliche, provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle previsioni contenute nei progetti di competenza qualora ne sia stata prevista la realizzazione in economia con una determina adottata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000.

Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori e dei servizi, il Responsabile del Servizio o il RUP utilizzano il personale già in servizio presso l'Amministrazione o quello eventualmente assunto in via straordinaria.

Per quanto concerne gli acquisti il Responsabile del Servizio dispone gli stessi, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi concordati, con la ditta fornitrice richiedendo, di norma, appositi preventivi a ditte specializzate nel settore secondo i limiti di cui sopra.

L'ordinazione della spesa viene disposta dal responsabile del Servizio, con lettera commerciale od altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa, con le modalità stabilite dagli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e sue ulteriori modifiche e dal relativo Regolamento di Contabilità del Comune.

Effettuata la spesa il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Servizio attiva le ulteriori procedure per la contabilizzazione e la liquidazione della stessa, con le modalità stabilite dagli artt. 176, 177, 179, 180, 181, 182 e 184 del richiamato d.P.R. n. 554/1999 e del Regolamento di Contabilità del Comune, evidenziando anche eventuali economie rispetto all'importo impegnato. Nel caso in cui dovessero necessitare ulteriori risorse economiche rispetto a quanto preventivato ed impegnato, le stesse, prima della loro disposizione, dovranno essere preventivamente autorizzate ed impegnate.

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER COTTIMO FIDUCIARIO

Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema del cottimo fiduciario, viene osservata la seguente procedura:

Il Responsabile del Servizio provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale indicati nel PEG od in altro atto di indirizzo.

Il Responsabile del Servizio provvede direttamente a stabilire accordi con persone o ditte di fiducia per lavori, forniture o servizi di competenza. Nella stipula dei predetti accordi gli stessi avranno cura di valutare la congruità dei prezzi pattuiti con la ditta appaltatrice richiedendo di norma appositi preventivi a ditte specializzate nel settore, secondo i sotto indicati limiti:

a) per le iniziative di spesa di importo inferiore a 40.000 euro, mediante trattativa diretta con uno o più fornitori, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006. Non potranno in nessun caso essere effettuate ordinazioni dallo stesso fornitore per un importo superiore a 50.000 euro/anno;

b) per iniziative di spesa oltre 40.000 euro fino ai limiti di legge o del presente regolamento, a mezzo di procedura negoziata mediante gara informale con preventiva richiesta di offerte ad almeno 5 soggetti

specializzati nel ramo, di provata esperienza e fiducia dell'Ente o da eventuali indagini di mercato: ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.

Nella procedura di scelta del contraente, relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai 40.000 euro, è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso" e non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale prevista in termini discrezionali dall'art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 in rapporto alla natura prevalentemente fiduciaria della gara informale con le ditte interpellate.

E' consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di privativa dell'esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio, ovvero di comprovata urgenza e negli altri casi previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento dei Contratti del Comune.

L'ordinazione della spesa viene disposta dal Responsabile del Servizio con lettera od altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa, con le modalità stabilite dagli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e sue ulteriori modifiche e dal relativo Regolamento di Contabilità del Comune.

Effettuata la spesa il Responsabile del Servizio attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della stessa, con le modalità stabilite nell'art. 184 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento di Contabilità del Comune, evidenziando anche eventuali economie rispetto all'importo impegnato

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale secondo le modalità obbligatorie al momento dell'ordinazione.

La contabilità delle spese effettuate mediante cottimo fiduciario avverrà mediante criteri e modalità dettagliate in specifici capitoli, ovvero, in sub-ordine, mediante quanto previsto dagli artt. da 176 a 182 del d.P.R. n. 554/1999.

ART. 8 - MODALITA' PER L'ESECUZIONE DI SPESE CON IL SISTEMA MISTO

1. Per le modalità di effettuazione delle spese in economia con il sistema misto si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti artt. 6 e 7 del presente regolamento per le norme di rispettiva competenza.

ART. 9 - CASI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA

1. Nel caso di lavori di urgenza si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 146 del d.P.R. n. 554/1999. In particolare l'urgenza dei lavori dovrà risultare da un apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e deve essere trasmesso all'Amministrazione Comunale per la preventiva copertura finanziaria della spesa e per l'autorizzazione dei lavori.

2. In circostanze di somma urgenza od emergenza di cui all'art. 147 del d.P.R. n. 554/1999, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il tecnico che per primo si è recato sul luogo predisporrà un verbale di somma urgenza che constatati la situazione, evidenziandone il grado di pericolosità della stessa ed indicherà le caratteristiche e le modalità di intervento.

3. Il Dirigente/Funziionario Responsabile del servizio competente, ovvero, in sub-ordine, lo stesso tecnico che ha redatto il verbale di somma urgenza, attribuirà a trattativa diretta e senza indugio ad

un'impresa di fiducia in grado di intervenire con la massima urgenza e tempestività, l'esecuzione dei lavori necessari entro il limite di 200.000 euro o comunque entro l'importo indispensabile per rimuovere lo stato del pregiudizio alla pubblica incolumità.

4. A norma dell'art. 147, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999 il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procederà con il metodo previsto dall'art. 136, comma 5, della stessa norma;

5. I lavori di cui al presente articolo potranno essere direttamente ordinati dal Dirigente o dal tecnico verbalizzante senza la preventiva determina autorizzativa. Il dirigente provvederà all'adozione di un'apposita determina che approva l'intervento regolarizzando l'ordinazione fatta a terzi nel termine di 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto predetto termine. Ai fini di cui al presente comma il tecnico Responsabile del procedimento ovvero il dirigente competente del servizio interessato compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale che provvede alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori.

6. Qualora i lavori intrapresi non ottengano l'approvazione, saranno approvate e liquidate le sole spese relative ai lavori eseguiti sino alla data di comunicazione del diniego.

7. Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui al comma 2, dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed 13 opere, lo stesso Sindaco disporrà che il dirigente competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione d'urgenza o di emergenza anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 10 - CONTRATTO DI COTTIMO O SPESE IN ECONOMIA DIRETTA

1. La stipula dei contratti di cottimo fiduciario, per lavori, servizi e forniture, o di spese in economia diretta di cui al presente regolamento qualora l'importo contrattuale sia inferiore a 40.000 euro (quarantamila euro) IVA esclusa, avviene mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo fax o strumenti telematici, o anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale e del disciplinare (capitolato) predisposto dal Responsabile del Servizio competente, il quale ne curerà altresì la conservazione.

2. Per le forniture ed i servizi disciplinati dal presente regolamento alla stipula del contratto di cottimo o spese in economia diretta provvede direttamente il Responsabile del Servizio competente, con le modalità di cui al comma precedente.

3. Per i cottimi di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro il Responsabile del Servizio dovrà sottoscrivere un contratto di cottimo secondo quanto stabilito dal successivo art. 11.

ART. 11 - CONTENUTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO

1. Nel contratto di cottimo saranno indicati:

a) la prestazione del contratto ovvero l'oggetto del cottimo;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni e le modalità di esecuzione;

d) i termini per l'espletamento delle prestazioni;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità per ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale;

g) la facoltà che si riserva l'Amministrazione in caso di inadempimento del cottimista di provvedere d'ufficio alla risoluzione in danno del contratto mediante semplice denuncia, a seguito di contraddittorio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;

h) la cauzione, salvo non si provveda ad espresso esonero;

- i) eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità delle somministrazioni o dei lavori da eseguire;
 - j) l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro.
 - k) l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.
2. Per i cottimi relativi ai lavori, ove non diversamente stabilito dal Dirigente, si fa riferimento allo schema allegato.

ART. 12 - GARANZIE

1. Le ditte assuntrici dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario.
2. Il Dirigente competente, in sede di approvazione dei preventivi di spesa può comunque introdurre, a suo insindacabile giudizio l'obbligo della costituzione della garanzia fidejussoria da parte della ditta assuntrice quando i lavori, le forniture e i servizi da affidare superano l'importo di 40.000 euro.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2 l'ammontare della garanzia fidejussoria viene stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori, delle forniture e dei servizi affidati in cottimo salvo diversa e motivata quantificazione.
4. Qualora richiesta la garanzia definitiva deve possedere i requisiti previsti dall'art. 113 dle D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 13 - DIREZIONE LAVORI

1. Alla direzione e alla sorveglianza dei lavori, forniture e servizi che si eseguono in economia, provvedono i settori rispettivamente competenti con il proprio personale.
2. Di norma, (e salva diversa e motivata scelta del dirigente competente), sarà esclusa la possibilità di eseguire lavori in economia da parte di professionisti esterni ad eccezione di lavori in economia da realizzare nel contesto della realizzazione di opere pubbliche per opere comprese od escluse dal contratto principale purché preventivamente autorizzate da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
3. Il Direttore dei Lavori, interno od esterno all'Ufficio Tecnico comunale, dovrà adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le competenze previste dalla normativa a disciplina dello svolgimento dei lavori pubblici.

ART. 14 - CONTABILITA', STATI D'AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA

1. Il Direttore dei lavori o il Responsabile del Procedimento, sulla base delle previsioni contrattuali ovvero, qualora non siano previste, per ammontari predeterminati discrezionalmente, può redigere uno o più stati d'avanzamento in corso d'opera entro i limiti delle somme autorizzate e dei lavori effettivamente eseguiti.
2. Il Direttore dei Lavori od il soggetto dallo stesso incaricato dovrà curare la contabilità dei lavori nel rispetto di quanto disciplinato dagli artt. 176 e 182 del d.P.R. n. 554/1999.

ART. 15 - VARIAZIONI PER MAGGIORI SPESE IN ECONOMIA

1. In nessun caso la spesa complessiva per gli interventi in economia potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata.
2. Ove durante l'esecuzione delle spese in economia si riconosca insufficiente la somma risultante dal preventivo di spesa, il responsabile del procedimento, dovrà presentare una perizia suppletiva per conseguire l'autorizzazione ad impegnare l'eccedenza della spesa.
3. La spesa complessiva finale ai sensi dell'art. 148 del d.P.R. n. 554/1999 non potrà tuttavia superare la spesa prevista in origine incrementata del 100% (e comunque la soglia dei 200.000 euro).

ART. 16 - PENALI

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nel contratto o nella lettera od atto di ordinazione delle spese in economia.
2. L'importo della penale giornaliera in relazione all'importanza e all'entità del lavoro, è determinato nel contratto, dal Dirigente, di norma nei limiti previsti per i contratti d'appalto dall' art. 117 del d.P.R. n. 554/1999. In casi particolari e motivati potranno essere previste penali di maggiore entità.
3. Il ritardo nell'espletamento del servizio, fornitura o lavoro in economia oltre un mese dal termine previsto, deve ritenersi sempre come un grave ritardo e come tale costituire titolo per la risoluzione del contratto per "grave inadempimento".
4. Il Dirigente potrà inserire nei contratti di cottimo tutte quelle penali che ritiene opportune in rapporto alla natura, alla specificità ed all'urgenza dei lavori a maggiore salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione Comunale.

ART. 17 - NORMATIVA ANTIMAFIA

1. Ai rapporti disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in materia di antimafia di cui alla Legge 17 gennaio 1994, n. 47, al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ed alle loro successive eventuali modificazioni.

ART. 18 - PIANI DELLA SICUREZZA

1. Per i lavori da eseguire in economia (sia per cottimi fiduciari, sia in economia diretta) dovrà essere rispettato, per quanto applicabile, il D.Lgs. n. 494/1996.
Il piano della sicurezza redatto dall'Amministrazione Comunale (o da esperti esterni) dovrà essere in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto alle specificità dell'intervento.
2. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive previste dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e dei terzi (piano sostitutivo della sicurezza).

ART. 19 - NUOVI PREZZI

1. Nel caso si renda necessaria la determinazione di un prezzo non previsto dai singoli contratti di cottimo si farà riferimento ai Prezziari Ufficiali della Regione Calabria in vigore al momento dell'effettuazione della prestazione ribassato del 20%.

ART. 20 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà espresso rinvio alla seguenti norme di riferimento sulla base del riportato ordine gerarchico:
 - a) norme statali regionali in materia di lavori, servizi e forniture in economia;
 - b) norme statali in materia di OO.PP.;
 - c) Capitolato Generale d'Appalto delle OO.PP. (D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145).

